



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 5 del 20/10/2021 – 17/01/2022</b> <b>Udienza pubblica del 19/10/2021</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Personale regionale e degli enti locali che abbia prestato attività lavorativa presso il dipartimento protezione civile e vigili del fuoco nel periodo marzo/aprile 2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica – Istituzione di un'indennità una tantum per ciascuna giornata lavorata – Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma impugnata prevede (allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica) l’erogazione di un’indennità una tantum, pari a euro venti lordi in busta paga per ogni giornata effettivamente lavorata nel periodo marzo-aprile 2020, da corrispondere al personale regionale e degli enti locali (compreso quello degli uffici stampa), che abbia prestato a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso la struttura regionale del dipartimento protezione civile e vigili del fuoco. Il ricorrente, però, non solo non ha chiarito quale parte dell’art. 46 sia oggetto di censura, ma, soprattutto, non ha argomentato adeguatamente circa le motivazioni a sostegno del contrasto con i parametri indicati e ciò conduce – per costante giurisprudenza della Corte – all’inammissibilità della questione (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 83 del 2018).</p>
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 46 della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8.



	<p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<p><b>Massima 2:</b></p>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con l’Azienda USL – Istituzione, fino al 31 dicembre 2020, di un’indennità sanitaria valdostana – Personale dell’Unites des Communes valdotaines e del Comune di Aosta – Istituzione di un’indennità una tantum per i lavoratori coinvolti nell’emergenza da COVID-19 – Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie, della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli artt. 14 e 22 della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). Gli interventi disposti dalla Regione autonoma con le due norme impugnate riconoscono specifiche indennità, rispettivamente per il personale del Servizio sanitario (art. 14) e per gli operatori del settore assistenziale (art. 22). Essi nascono dalla necessità di rafforzare l’offerta sanitaria nella Regione autonoma per fronteggiare le conseguenze del particolare impegno richiesto nella contingente situazione emergenziale determinata dalla pandemia da COVID-19. Tali misure risultano coerenti ed in linea con quanto disposto dallo stesso legislatore nazionale con le previsioni dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, e come modificato dall’art. 2, comma 6, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, secondo cui le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in favore dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, «un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020», entro un limite massimo individuale e nel rispetto delle risorse stabilite. Le norme regionali censurate sono, pertanto, espressione delle relative competenze statutarie in materia, e non afferiscono alla materia “ordinamento civile”. La Consulta rileva che il legislatore regionale ha mostrato di valorizzare opportunamente il ruolo della contrattazione collettiva demandando alla “concertazione” con le organizzazioni sindacali la individuazione del personale destinatario e la quantificazione della relativa indennità di cui all’art. 14 prevedendo altresì che la ripartizione dei fondi per il finanziamento della indennità</p>



	<p>di cui all'art. 22, comma 1, avvenga tramite apposita intesa tra l'amministrazione regionale, gli enti locali interessati e «le competenti organizzazioni sindacali».</p> <p>Parimenti insussistente è la asserita violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, prospettata dal ricorrente per il differente trattamento che si verrebbe a determinare tra operatori del settore sanitario in ambito nazionale esposti al medesimo rischio. La Regione autonoma ha agito negli ambiti di autonomia riconosciuti dall'ordinamento, e la disciplina, ancorché divergente rispetto a quella dettata da altre Regioni, è pienamente legittima (Cfr. sentenza n. 241 del 2018).</p> <p>Non è fondata, infine, anche la censura sollevata nei confronti degli artt. 14 e 22 della legge regionale impugnata, in riferimento al principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>È principio costante della giurisprudenza costituzionale quello per cui «quando lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non “ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta” da questi soggetti (sentenza n. 341 del 2009)» (sentenza n. 115 del 2012).</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Artt. 14 e 22, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo, della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito, e come modificato dall'art. 2, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito.</p>
<p><b>Massima 3:</b></p>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Autorizzazione per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali, al reclutamento di personale, in deroga ai limiti assunzionali vigenti – Possibilità di ricorrere al lavoro flessibile, per l'anno 2020, tramite assunzioni a tempo determinato – Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Insussistenza – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).</p> <p>Il comma 1 della norma impugnata, prevede che l'amministrazione regionale, per far fronte alle necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti assunzionali, può effettuare assunzioni a tempo determinato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di</p>



	<p>personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite, e alle cessazioni programmate per l'anno 2020, fermo restando che le assunzioni sono possibili solo a seguito delle cessazioni.</p> <p>Il comma 3 del medesimo art. 91, per le stesse esigenze, e sempre in deroga ai limiti assunzionali vigenti, autorizza gli enti locali a fare ricorso a forme di lavoro flessibile per sostituire il personale assente o cessato dal servizio o in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali e per garantire l'erogazione dei servizi, in particolare domiciliari, semiresidenziali e residenziali a persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e per i servizi di polizia locale.</p> <p>Le disposizioni regionali impugnate, alla luce delle peculiari esigenze organizzative della Regione e degli enti locali determinate dalla necessità di affrontare gli effetti della situazione emergenziale sanitaria, non presentano aspetti confliggenti o incompatibili con l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il quale prevede che il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, e a forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, sia possibile soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.</p> <p>Dunque la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha agito nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, nel rispetto del requisito di eccezionalità e temporaneità imposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, declinato in funzione di emergenza sanitaria.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 91, commi 1 e 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<b>Massima 4:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indennità una tantum per i lavoratori dell'Azienda USL coinvolti nell'emergenza COVID-19 – Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – <i>Ius superveniens</i> soddisfacente – Estinzione del processo.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo, della Costituzione, limitatamente all'art. 15, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure</p>



	<p>urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).  Il Governo ha deliberato di rinunciare all'impugnativa dell'art. 15, in quanto lo stesso è stato abrogato dall'art. 3, comma 8, lettera e), della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2020, n. 10 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti) e tale abrogazione consente di superare i rilievi formulati.  Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (<i>ex plurimis</i>: ordinanze n. 43 e n. 85 del 2021).</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  Art. 15, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo, della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  Art. 23, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.</p>

**Redattore: Alessandra Ferrante**

**Visto: Avv. Bologna**

